

## **Violenza negli stadi**

Roma, 18 aprile 2005

Abbiamo particolarmente apprezzato l'integrazione delle direttive, in materia di contrasto alla "violenza negli stadi", diramata dal Dipartimento della pubblica sicurezza nella serata del 15 aprile u.s., in cui viene fatto esplicito riferimento alla possibilità, da parte dei Prefetti, di avvalersi dell'articolo 7-bis ("Differimento o divieto di manifestazioni sportive"), della l. n. 401/1989 - introdotto dall'articolo 1-ter del d.l. n. 28/2003, convertito nella l. n. 88/2003 - concernente l'ipotesi di differimento ad altra data, o di divieto per periodi non superiori a trenta giorni ciascuno, di manifestazioni sportive.

Precedentemente, infatti, nella tarda mattinata della stessa giornata, avevamo inviato all'On.le Ministro una lettera aperta - ripresa anche da agenzie di stampa nazionali - in cui osservavamo che *"Siffatta norma (...) è rimasta fino a oggi disapplicata e ignorata (...) anche nelle direttive impartite in questi giorni a Prefetti e Questori, che si riferiscono quasi esclusivamente agli interventi adottabili dagli organi di polizia, tra cui la potestà dei medesimi di sospendere o di vietare lo svolgimento di un incontro di calcio nell'immediatezza di incidenti verificatisi prima o durante lo stesso."*. *"Eppure - concludevamo - la richiamata disposizione potrebbe costituire un valido strumento "preventivo" e "dissuasivo" che, si evidenzia, nella fase prodromica all'adozione di un provvedimento "traumatico" intende coinvolgere responsabilmente altri soggetti (...) nella gestione di un determinato evento, in un'ottica non esclusivamente di 'polizia' (...). Una disposizione (...) perfettamente in coerenza con la peculiarità del profilo politico-amministrativo del Prefetto nella sua qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza: un profilo funzionale a una trattazione delle questioni attinenti alla 'sicurezza' arricchita dal contributo di tutti i soggetti ritenuti in qualche modo alle stesse interessate."*

La disposizione così testualmente recita: *"Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato per la circostanza da rappresentanti del ministero per i beni e le attività culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi di durata ciascuno non superiore ai trenta giorni."*

Il "differimento", dunque, è diretto a eliminare le possibili, e gravi, cause di turbativa con il semplice spostamento della manifestazione sportiva in una data, se possibile, concordabile immediatamente in comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica; il "divieto" invece fa fronte a quelle altre evenienze, sempre di particolare gravità, esistenti al momento della valutazione del provvedimento da adottare e non fronteggiabili, per il carattere di "permanenza", con il mero differimento.

Non dipende ovviamente da una direttiva ministeriale l'attuabilità di una norma, ci mancherebbe.

Tuttavia non sfugge il rilievo dell'avvenuto espresso richiamo alla citata disposizione nell'ambito della complessiva strategia di contrasto al fenomeno in parola, pure nell'ottica della realizzazione di quelle più ampie sinergie che nell'interesse generale i Prefetti possono sollecitare e assicurare.

Permetteteci di manifestare la nostra soddisfazione per avervi contribuito.

Il Presidente  
(Antonio Corona)